

REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 92/A / Legislatura

d.d.l. - Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale.

RELAZIONE

I commi 1 e 2 dell'art. 9 della Legge 21.12.1990, n. 398 istituivano un addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, nonché un'imposta regionale sostitutiva a carico delle utenze esenti.

Il comma 3 dello stesso articolo stabiliva altresì che, in fase di prima applicazione e fino a diversa determinazione delle Regioni, detti tributi erano dovuti nella misura minima, ossia f. 10 per metro cubo di gas erogato.

Con il presente disegno di legge la Regione Puglia intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 9 determinando in f. 50 per metro cubo la misura sia dell'addizionale sia dell'imposta sostitutiva.

Per quanto attiene al gettito previsto è da sottolineare che, allo Stato, non è possibile quantificare con precisione l'ammontare dei metri cubi di gas erogato nella Regione, non essendo ancora pervenute le dichiarazioni di fine anno di cui all'art. 10, Legge 398, e non essendo gli Uffici UTIF in grado di fornire tali dati.

Una stima presuntiva e alquanto approssimativa quantifica in 200.000.000 di metri cubi il gas erogato assoggettato all'imposta.

Sulla base di tali dati, poichè l'applicazione della presente Legge potrà presumibilmente avere luogo soltanto nel secondo semestre 1992, il gettito per tale periodo può essere quantificato in f. 5.000.000.000 circa (100.000.000 metri cubi x f. 50).

A tali entrate vanno aggiunte quelle derivanti dall'introito del primo semestre 1992, ossia circa f. 1.000.000.000 (100.000.000 metri cubi x f. 10).



REGIONE PUGLIA

d.d.l. - Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale;

ART. 1

A decorrere dal 1 luglio 1992, la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, istituita dall'art. 6, comma 1, lett. b, della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, capo II, è fissata alla metà della corrispondente imposta erariale e comunque non superiore alle f. 50 e non inferiore a f. 10 per metro cubo.

L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'art. 6, comma I, lett. b, della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'art. 9 del D.L. 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti e determinata nella misura di f. 50 per metro cubo.

ART. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto Regionale ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.



COMITATO REGIONALE PUGLIA
T... I ...
13.4.92